

SEGNALAZIONE DI ILLECITI E IRREGOLARITÀ (WHISTLEBLOWING)

INDICE

1.	PREMESSA.....	2
2.	SCOPO	2
3.	DEFINIZIONI	2
4.	CAMPO DI APPLICAZIONE	2
4.1.	Oggetto della segnalazione	2
4.2.	Contenuto della segnalazione	3
4.3.	Destinatari e modalità della segnalazione.....	3
5.	TUTELA DEL SEGNALANTE.....	4
5.1.	Obblighi di riservatezza sull'identità del whistleblower e sottrazione al diritto di accesso della segnalazione	4
5.2.	Divieto di ritorsioni nei confronti del segnalante	5
6.	RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE	5
7.	DISPOSIZIONI FINALI.....	5
8.	ALLEGATI.....	5

1. PREMESSA

L'art. 1, comma 51, della Legge n. 190/2012 (c.d. "Legge anticorruzione") ha inserito nel D.Lgs. n. 165/2001 l'art. 54-bis, che prevede la tutela del lavoratore o collaboratore o consulente che segnala un illecito o una violazione ai soggetti preposti, proteggendolo contro le eventuali ritorsioni o discriminazioni.

La Legge n. 179/2017, avente ad oggetto "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siamo venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" ha:

- modificato l'art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001;
- modificato l'art. 6, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 231/2001 relativo alla "Tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti nel settore privato";
- integrato la disciplina del segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico e industriale.

Ai sensi dell'art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001 per "dipendente pubblico" si intende anche "il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile".

Pertanto, la disciplina dell'art. 54-bis si applica anche ai lavoratori (e ai collaboratori o consulenti) della Servizi alla Strada S.p.A. in quanto la stessa è da considerarsi come "ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'art. 2359 c.c.".

2. SCOPO

Il presente documento ha lo scopo di facilitare ed incentivare la segnalazione di illeciti e irregolarità, eliminando dubbi e incertezze circa la procedura da seguire e i timori di eventuali ritorsioni o discriminazioni. In questa prospettiva l'obiettivo perseguito dal presente documento è quello di fornire al segnalante (whistleblower) indicazioni operative chiare sulla procedura da seguire per l'inoltro delle segnalazioni, nonché sulle tutele riservate al segnalante stesso.

3. DEFINIZIONI

Segnalante (whistleblower): un lavoratore, un collaboratore o un consulente che si trova ad essere testimone di un illecito o di una irregolarità sul luogo di lavoro, durante lo svolgimento delle proprie mansioni, e decide di segnalarlo. Sono compresi anche i lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzino opere in favore della Servizi alla Strada S.p.A.

Segnalazione (whistleblowing): qualsiasi comunicazione avente ad oggetto il ragionevole e legittimo sospetto o la consapevolezza di comportamenti illeciti o irregolarità commessi da dipendenti o rappresentanti della Società, che possano recare un danno anche solo di immagine alla Società stessa nonché a terzi.

Segnalato: il soggetto cui il segnalante attribuisce la commissione del fatto illecito/irregolarità oggetto della segnalazione.

4. CAMPO DI APPLICAZIONE

4.1. Oggetto della segnalazione

Non esiste una lista tassativa di illeciti o irregolarità che possono costituire oggetto della segnalazione; possono essere segnalate tutte quelle situazioni in grado di arrecare danno o pregiudizio alla Servizi alla Strada S.p.A. come comportamenti illeciti, rischi, reati o irregolarità, anche riconducibili a violazioni

del codice etico e del sistema di controllo interno (a titolo esemplificativo: sprechi, nepotismo, demansionamento, ripetuto mancato rispetto dei tempi procedurali, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro, irregolarità nelle procedure di affidamento di appalti).

Le condotte illecite segnalate devono riguardare situazioni di cui il segnalante sia venuto direttamente a conoscenza "in ragione del proprio rapporto di lavoro" e, quindi, ricomprendono certamente quanto si è appreso in virtù dell'ufficio o del ruolo rivestito, ma anche quelle notizie che siano state acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, seppure in modo casuale

La **presente procedura non riguarda lamenti di carattere personale del segnalante** o rivendicazioni/istanze che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti con colleghi e superiori gerarchici, per le quali occorre far riferimento alle specifiche procedure.

4.2. Contenuto della segnalazione

Il segnalante deve fornire tutti gli elementi utili al fine di consentire agli uffici competenti di procedere alle dovute e appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

In particolare, la segnalazione deve contenere tra l'altro i seguenti elementi:

- circostanze di tempo e luogo in cui si è verificato il fatto oggetto di segnalazione;
- chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- se conosciute, generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto o i soggetti che hanno posto in essere i fatti segnalati;
- eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione ed eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- eventuali documenti che possano fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Il dipendente posto in distacco o situazione analoga può segnalare illeciti accaduti nella Servizi alla Strada S.p.A.

4.3. Destinatari e modalità della segnalazione

La Servizi alla Strada S.p.A. mette a disposizione dei propri dipendenti e collaboratori e dei dipendenti delle imprese fornitrici di beni o servizi che realizzino opere a favore della stessa, appositi canali per le segnalazioni:

1. per le **segnalazioni non anonime, quindi dove il segnalante è identificato**, le seguenti e-mail già attive:
 - segnalazionirpct@serviziallastrada.it, letta dal Responsabile Anticorruzione e Trasparenza
 - odv@serviziallastrada.it, letta dall'Organismo di Vigilanza

Qualora si scelga questi canali per segnalare illeciti, si ribadisce che la Servizi alla Strada S.p.A. tutelerà il segnalante in ogni contesto, così come previsto dalla Legge n. 179 del 30 novembre 2017, dalla ricezione della segnalazione e in ogni fase successiva da tutti coloro che sono coinvolti nella gestione della segnalazione salve le comunicazioni che per legge o in base al P.N.A. devono essere effettuate.

Si segnala, inoltre che, in base all' art. 1 della Legge 179/2017, la segnalazione è sottratta all'accesso previsto dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, all'accesso civico, previsto dall'art.

5 comma 1 del D.Lgs. 33/2013, all'accesso generalizzato previsto dall'art. 5 comma 2 del D.Lgs. 33/2013. La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

2. per le **segnalazioni anonime**, il software aziendale "**SEGNALAZIONI.NET**" al seguente link:
<https://serviziallastrada.segnalazioni.net/>.

I manuali per la registrazione alla piattaforma (Allegato 1) ed il manuale di istruzioni (Allegato 2) sono allegati alla presente procedura e sono reperibili all'interno del software, cliccando sul collegamento "Manuale" posto nell'angolo in alto a destra.

Si informa che la Servizi alla Strada S.p.A. ha optato per la registrazione "Riservata" e pertanto occorre la registrazione al software Segnalazioni.net: l'identità rimarrà riservata e non visibile al Responsabile Anticorruzione e Trasparenza.

La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate al Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, che provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza effettuando ogni attività ritenuta opportuna.

Nel caso in cui la segnalazione riguardi il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, deve essere inviata all'ANAC.

In ogni caso la segnalazione può essere inviata all'ANAC.

Per l'invio della segnalazione è necessario seguire la procedura individuata dall'ANAC, seguendo le istruzioni presenti nel link:
<https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/SegnalazioneWhistleblowing>

La segnalazione può essere anche oggetto di denuncia all'Autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile.

5. TUTELA DEL SEGNALANTE

La Servizi alla Strada S.p.A. pone in essere le tutele individuate dalla normativa vigente (art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001).

5.1. Obblighi di riservatezza sull'identità del whistleblower e sottrazione al diritto di accesso della segnalazione

La Servizi alla Strada S.p.A. ha l'obbligo di secretare e di non diffondere l'identità del segnalante.

Per rivelare l'identità del segnalante occorre sempre il suo consenso.

Quando la segnalazione è effettuata utilizzando l'applicazione dell'ANAC, l'identità non viene neppure comunicata alla Servizi alla Strada S.p.A. e rimane custodita con una chiave telematica all'interno degli archivi informatici dell'ANAC.

L'identità del segnalante è protetta in relazione al procedimento disciplinare interno che la Servizi alla Strada S.p.A. dovesse promuovere verso un suo dipendente in seguito alla segnalazione ricevuta e alle verifiche condotte. Anche qualora la contestazione disciplinare sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo nel caso in cui il segnalante esprima il proprio consenso alla rilevazione della sua identità.

Nell'ambito penale, invece, la legge richiama in maniera espressa l'art. 329 del Codice di Procedura Penale che prevede l'avvio di un procedimento penale, allora l'identità verrà svelata (non dalla Società ma

dall'autorità giudiziaria) al fine di essere utilizzata nel procedimento stesso, in quanto l'art. 203 dello stesso codice prevede l'inutilizzabilità di dichiarazioni anonime e degli atti di indagine su di esse fondati.

Lo stesso vale nel caso di un procedimento di fronte alla Corte dei Conti.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

La segnalazione del segnalante è, inoltre, sottratta al diritto di accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della Legge n. 241/1990.

5.2. Divieto di ritorsioni nei confronti del segnalante

Non è consentita, quale effetto della segnalazione, alcuna forma di ritorsione o azione discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro del segnalante per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione.

Tali azioni ritorsive o discriminatorie sono sanzionate a livello disciplinare.

Nel caso in cui la Servizi alla Strada S.p.A. in ragione della segnalazione adotti misure ritorsive o discriminatorie, il segnalante o le organizzazioni maggiormente rappresentative possono inviare specifica comunicazione all'ANAC.

6. **RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE**

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del Codice Penale e dell'art. 2043 del Codice Civile. Si esclude pertanto l'applicazione delle tutele, per i casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante o denunciante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per i reati commessi con la medesima segnalazione o denuncia, ovvero la responsabilità civile nei casi di dolo o colpa grave.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente policy, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

7. **DISPOSIZIONI FINALI**

Al seguente indirizzo è possibile reperire tutte le informazioni e le normative riferite alle segnalazioni di illeciti:

<https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/SegnalazioneWhistleblowing>

8. **ALLEGATI**

- Manuale per la registrazione alla piattaforma "Segnalazioni.net"
- Manuale di istruzioni per le segnalazioni